



## *Al Ministro della Cultura*

### **Fondo Nazionale per la rievocazione storica – nomina della commissione di valutazione.**

**VISTA** la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante “*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*”;

**VISTA** la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** l’articolo 7, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all’articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*”, avente una dotazione finanziaria di due milioni di euro a decorrere dal 2020, sono determinati con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*”;

**VISTO** il decreto ministeriale 24 giugno 2020, recante “*Modalità di accesso e criteri di riparto del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica*” e, in particolare, l’articolo 3, commi 1, 2 e 3, i quali prevedono la costituzione di una Commissione di valutazione nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della Cultura) composta da tre membri individuati dal medesimo Ministro tra cui il presidente e da due membri in rappresentanza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, scelti tra docenti universitari, ivi compresi i docenti delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica o esperti altamente qualificati in materia o critici delle medesime materie;

**VISTA** la nota prot. n. 10072 del 25 novembre 2022, inviata all’Ufficio di Gabinetto di richiesta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di voler procedere alle designazioni di competenza ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 24 giugno 2020;



## *Il Ministro della Cultura*

**VISTA** la nota prot. n. 783 del 6 febbraio 2023, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato le designazioni del dott. Pierluigi Panza e del dott. Umberto Bultrighini quali propri rappresentanti in seno alla succitata Commissione di valutazione;

### **DECRETA:**

#### Articolo 1

1. Sono nominati componenti della Commissione di valutazione di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 giugno 2020:

- Giuseppe Parlato, con funzioni di Presidente,
- Umberto Bultrighini;
- Marco Lepre;
- Massimo Tommaso Guastella;
- Pierluigi Panza.

2. I componenti durano in carica tre esercizi finanziari.

3. I componenti, di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare:

- a) di non avere in corso procedimenti penali;
- b) di non avere in corso procedimenti giudiziari od amministrativi per fatti attinenti alle competenze della Commissione;
- c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione di tipo continuativo o rivestire incarichi, cariche onorifiche o similari in enti o soggetti rientranti nel settore di competenza della Commissione.

4. In ogni caso, all'inizio di ogni seduta, fatti comunque salvi gli obblighi di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, i componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti della Commissione medesima e i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione può avvenire anche con strumenti di tele-videoconferenza e telematici. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal Direttore generale Spettacolo.

6. La Commissione opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato ed ai componenti non spetta nessun emolumento o indennità.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 16 giugno 2023

IL MINISTRO